



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

13099 / 11

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 08/02/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO

Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO

Dott. MARCELLO ROMBOLA'

Dott. ANGELA TARDIO

Dott. PAOLA PIRACCINI

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 500/2011-
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 41917/2010
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PEZZATTI SERGIO N. IL 27/04/1963

1e + 1e

avverso l'ordinanza n. 1313/2010 TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA, del
24/09/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA';

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Giuseppe Galea*, che
ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordi-
nanza impugnata limitatamente alla parte
relativa all'aggravante dell'art. 7 l.n. 203/91 -

Uditore difensore Avv. *Giuseppe Sgubbi*, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso -

Con ordinanza 20/9/10 il Tribunale del riesame di Bologna confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 17/6/10 dal Gip del Tribunale di Bologna nei confronti di Pezzatti Sergio per i reati, contestati in Maranello (MO) quanto meno dal 2005 e fino agli inizi del 2008, tutti con l'aggravante di cui all'art. 7 L n. 203/91, di riciclaggio aggravato continuato in concorso (capo A), reati fiscali (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/00: capi D ed E) e reati fallimentari (art. 223 r.d. 267/42: capi H ed O) in relazione al dissesto della Point One spa (dichiarata fallita il 15/10/10).

Il Pezzatti, commercialista di Lugano, è indagato per aver gestito - quale fiduciario di Pelaggi Paolo, collegato col clan Arena di Isola di Capo Rizzuto (KR), emissari della cosca in Modena i fratelli Gentile Fiore e Gentile Tommaso - le ditte Point One spa con sede in Maranello (di cui, utilizzata per il reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, il Pelaggi era gestore di fatto su incarico di Gentile Francesco, padre dei nominati fratelli Gentile) ed MT Trading, con sede in Svizzera e filiale in Austria, anche al fine di emettere false fatture che, con il metodo della c.d. "frode carosello", consentiva indebiti lucri fiscali alle due società (la Point One infine fallita), entrambe controllate dagli Arena (in tal senso anche i collaboratori di giustizia Cortese Angelo Salvatore e Marino Vincenzo).

Il sistema (dove la Point One figurava talora come acquirente interposta o società filtro tra la "cartiera" e l'acquirente, talora come diretta beneficiaria della fornitura) consisteva nell'emissione di false fatture di vendita di materiale (microprocessori) inesistente, che producevano apparenti crediti di imposta (IVA).

Il Tribunale, nel confermare l'ordinanza cautelare del Gip, riteneva sia i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari. In particolare riteneva la consapevolezza piena del Pezzatti dell'origine delittuosa del denaro da lui gestito e di favorire con la propria condotta non solo i tornaconti economici propri e del proprio diretto referente Pelaggi, ma anche quelli della cosca mafiosa degli Arena. Ciò per il suo interesse in ben tre società riconducibili agli Arena stessi (oltre alla Point One e alla MT Trading, anche quote della Micromaster di Cosenza da lui personalmente acquistate per conto del Pelaggi) e il suo documentato incontro nel gennaio 2007 con Gentile Tommaso, appositamente recatosi a Lugano per incontrarlo con il Pelaggi. Nel gennaio 2009 era posto in essere nell'interesse del Pelaggi un tentativo di proseguire con altra società (la Multimedia Corporate) l'attività della Point One in odore di fallimento. Quanto alle esigenze cautelari, erano ravvisate nell'essere l'attività criminosa tuttora in corso per il tramite di altre società riconducibili al Pelaggi (la INT srl e la CDI Technology con sede in Gualtieri), e ciò nonostante la dichiarata cessazione da parte dell'indagato della sua attività di intermediatore finanziario.

Ricorreva per cassazione la difesa del Pezzatti, deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 L n. 203/91 (contraddittoriamente il Tribunale, in ossequio della citata sentenza D'Andrea delle S.U. n. 2696 del 2008, aveva dapprima ammesso la natura anche soggettiva dell'aggravante c.d. mafiosa ed infine ne aveva ritenuto la sussistenza sulla base di momenti e requisiti unicamente oggettivi); 2) violazione di legge e vizio di motivazione (a) sulla ravvisata aggravante in relazione ai singoli reati contestati (laddove il Pezzatti era solo il professionista di

fiducia del Pelaggi e non era tenuto a conoscere i pretesi rapporti di costui con gli Arena); (b) sulla ricorrenza, in particolare, del reato sub A (risultando solo il rapporto del Pezzatti col Pelaggi e con un ruolo, che neppure risulta sostanziale, solo nella MT Trading e nella Micromaster srl e non anche nella Point One spa); (c) sulla ricorrenza dei reati fiscali (non essendo chiaro, in particolare, la contestazione del reato di uso di fatture false sub D da parte della MT Trading, mentre nella rubrica il fatto è descritto come di emissione, nonché il ruolo del Pezzatti nella Point One, cui il soggetto risulta del tutto estraneo); (d) sulla ricorrenza dei reati fallimentari (vista appunto l'estraneità del Pezzatti alla società fallita, senza che nel provvedimento si dia ragione del suo ritenuto coinvolgimento di fatto; 3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (a parte l'erroneità di ritenere presunte in modo assoluto le esigenze cautelari nel caso di reati aggravati ex art. 7 L n. 203/91, il pericolo di recidiva era paventato dal giudice del riesame in modo del tutto astratto ed ipotetico, sottovalutando altresì l'incidenza della sospensione del soggetto dall'albo professionale e la sua fuoriuscita dallo studio associato in cui esercitava).

All'udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L n. 203/91, la difesa per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso è parzialmente fondato. E' pacifica giurisprudenza di legittimità che in tema di misure cautelari personali (Cass., Sez. Un., sent. n. 11 del 22/3/00, rv. 215828, Audino), allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ciò che al presente si registra, la dedotta violazione di legge identificandosi con il vizio di motivazione), alla S.C. spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Nel caso in esame ciò è avvenuto, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato, logico e corretto la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente.

Diversamente per l'aggravante di cui all'art. 7 L 203/91. Correttamente il Tribunale del riesame ha ricordato che, anche quando essa è contestata sotto il profilo oggettivo (l'aver commesso i reati al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminale in oggetto: nel caso il clan Arena di Isola di Capo Rizzuto), c'è l'esigenza di provare che con la sua condotta (anche se primariamente volta all'utile personale) il soggetto fosse consapevole di favorire (anche) l'attività della cosca. E in concreto il Tribunale ha individuato la prova nel costante interessamento del Pezzatti a società riferibili agli Arena (prima la MT Trading e la Point One spa, poi la Micromaster srl), nel viaggio a Lugano per incontrare il commercialista svizzero fatto nel 2007 dal Pelaggi in compagnia di Gentile Tommaso, emissario a Modena della cosca crotonese, nel

Roma, lì 30 MAR. 2011

tentativo di sostituire altra ditta (la Multimedia Corporate) nell'attività della Point One, prossima al fallimento.

Il ruolo del Pelaggi di riciclatore del denaro della cosca non è contestata (ne parlano diffusamente anche i collaboratori di giustizia Cortese e Marino), ma si assume dalla difesa che il commercialista Pezzatti non ne fosse consapevole, agendo nel suo ruolo professionale (sia pure distorto) nel solo interesse del proprio cliente, il Pelaggi. Egli inoltre sarebbe stato del tutto estraneo alla Point One.

Sotto il primo profilo il rilievo è fondato. Manca la prova della consapevolezza del Pezzatti di favorire, con la propria opera professionale, una cosca mafiosa e non solamente il malaffare del proprio cliente, il Pelaggi. Non valgono a sopperire a tale carenza le considerazioni di carattere logico formulate dai giudici di merito e i soli riscontri fattuali proposti: l'intervento "professionale" sistematico del Pezzatti, il pieno inserimento del Pelaggi nella organizzazione di riciclaggio degli Arena (a ciò investito dallo stesso Gentile Francesco, soggetto ai vertici del sodalizio mafioso), il contatto diretto intervenuto in un'occasione anche con Gentile Tommaso (figlio di Francesco e, con il fratello Fiore, emissario a Modena del clan) che si accompagnava al Pelaggi escluderebbero ogni ipotesi di contributo inconsapevole. Resta infatti insuperabile l'osservazione che tutto ciò che il Pezzatti ha fatto, sia pur di illecito, lo ha fatto in favore del cliente (Pellaggi), potendo ignorare le connessioni di costui con la malavita organizzata.

Tanto premesso, resta che il ruolo del luganese Pezzatti non solo nella svizzera MT Trading, ma anche nella Point One di Maranello, deriva dalla stessa interconnessione operativa delle due ditte che si legge nei capi d'imputazione e nella motivazione dell'ordinanza impugnata. Ruolo che alternativamente vede la MT Trading come destinataria delle false fatturazioni (capo D) o come venditrice della merce (capo E). Allo stesso modo, con le false operazioni, il Pezzatti contribuisce al fallimento della Point One sia sotto il profilo della redazione del bilancio (capo H) che dell'abusivo ricorso al credito (capo O/b).

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata sotto il solo profilo della sussistenza, non adeguatamente motivata, dell'aggravante dell'art. 7 L. n. 203/91. Per il resto il ricorso va rigettato.

Pqm

annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.

Roma, 8/2/11

Il cons. est.

**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

Il Presidente

30 MAR. 2011

IL CANCELLIERE

S. Maria Fiorella